



N° PAP-00247-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 15/01/2019 al 30/01/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00116/2018 del 28/12/2018

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 20, D.Lgs 1 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014.

Il giorno 28/12/2018 alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria urgente, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
CLAUDIO GRILLO	P		BENITO ZANFARDINO	P	
TOMMASO BASSOLINO	P		GRAZIA MOCCIA	P	
ANTONIO CAIAZZO	P		ARCANGELO AUSANIO	P	
ANNA IZZO	P		FRANCESCO FUSCO	P	
ANTONIO BOEMIO	P		DOMENICO TUCCILLO	P	
ANTONIO BOEMIO	P		GAETANA CUCCURESE	P	
FRANCESCO CASTALDO	P		CRESCENZO RUSSO	P	
ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO	P		RAFFAELE BOTTA	P	
ANTONIO LANZANO	P		MICHELE BENCIVENGA	P	
RAFFAELE FUSCO		A	GENNARO GIUSTINO		A
MARIA CARMINA SEPE		A	GENNARO DAVIDE CASTALDO		A
VINCENZO DE STEFANO		A	GIOVANNI BOCELLINO		A
BIAGIO MONTEFUSCO		A	CAMILLO MANNA		A

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario_Generale

Presiede TOMMASO BASSOLINO - Presidente

Verificato il numero legale, TOMMASO BASSOLINO - Presidente - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Il Presidente pone all'esame del Civico Consesso il quarto **capo** ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 20, D.Lgs 1 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014.

Relaziona l'**Assessore Giacco**

Interviene il Cons. **Gaetana Cuccurese** il quale fa notare che a pagina 4 della delibera di G.C. n. 150 del 19/12/18, concernente il medesimo oggetto, c'è un refuso in quanto descrivendo la stato della Società "Porta della Campania", prima si legge che la" Società non ha dipendenti ed è attualmente amministrata da un Amministratore Unico che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito ecc." dopo due periodi invece si legge "che con deliberazione del C.C. n. 58 del 16/12/2016.....è stato deliberato lo scioglimento della Società. Pertanto, invita il Consiglio Comunale a prendere atto della criticità riscontrata di cui innanzi.

Entra in aula il Cons. Boccellino-Presenti n. 18

Risponde l'**Assessore Giacco**

Si allontanano dall'aula il Cons. Zanfardino e Boccellino-Presenti n. 16

Entra il Cons. Montefusco-Presenti n. 17

Non essendoci altri interventi il **Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione in oggetto indicata e la pone in votazione per appello nominale, durante il quale interviene per **dichiarazione divoto il Cons. Tuccillo.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e preso atto della criticità evidenziata dalla Consigliere Cuccurese nell'intervento di cui innanzi, al cui contenuto per brevità, integralmente ci si riporta;

Visti i pareri sulla predetta proposta resi dal Responsabile dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/00;

Visti il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare in data 20/12/18

Con votazione espressa per appello nominale, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 17

Voti favorevoli n.13 (Sindaco ed i Consiglieri T. Bassolino, A. Caiazza, A. Izzo, A. Boemio, F. Castaldo, A.A. Di Maso, A. Lanzano, Moccia, B.Montefusco, A.Ausanio, F.Francesco, M.Bencivenga)

Astenuti n.4 (Conss. D.Tuccillo,G.Cuccurese, C.Russo e R.Botta)

Voti contrari n. //

Assenti n.8 (R.Fusco, M.C.Sepe, Zanfardino,V.De Stefano,G.Giustino, G.D. Castaldo, G. Boccellino, C. Manna)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola così come risulta dalla scheda allegata (all. 1), in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto nonché dalla Delibera di Consiglio n. 137 del 29.09.2017;

2. di prendere atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017, attesa la non mutata situazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola, alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare dell'art 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

3. di prendere atto della conferma del mantenimento della partecipazione societaria nella società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola, procedendo in tal modo, alla revisione periodica delle partecipazioni societarie.

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune;

5. di assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;

7. Di Dichiarare, con lo stesso esito della votazione precedente, il presente atto **immediatamente eseguibile.**

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società Afragol@net, pubblicato a sua cura sul

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2018 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio di deliberare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola nonché di prendere atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano di razionalizzazione delle partecipate;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO ALTRESÌ quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 secondo il quale, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, era chiamata ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

ü esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che

- l'esito della ricognizione di cui sopra, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- il Comune di Afragola con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, a cui si richiamano integralmente, ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, relativamente alle partecipazioni possedute, con tutti gli adempimenti connessi.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P., - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- I) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, c. 2, T.U.S.P sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2014 -2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Afragola e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale** – quota 100%
2. **Porta della Campania** – Società di trasformazione urbana della Città di Afragola SpA – quota del 100%
3. **Città del Fare** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

PRESO ATTO che

per quanto riguarda la **società Città del Fare S.c.p.a.**, essa non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;

per quanto riguarda, invece, la società **Porta della Campania SpA**, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, il cui capitale sociale è integralmente detenuto (100%) dal Comune di Afragola, la stessa non ha a tutt'oggi attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risulta non operativa;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA, e successivamente è stato nominato il liquidatore.

per quanto riguarda la società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, la stessa è attiva;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016, avente ad oggetto “Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l’affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell’area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica” ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l’importanza per l’ente comunale dell’affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

PRESO ULTERIORMENTE, ATTO che

per la società Afragol@net srl Unipersonale, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata;

predetto contratto di servizio e lo Statuto Comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

TENUTO ALTRESÌ CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Afragola, è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità delle recenti disposizioni legislative, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 che forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica su indicata nonché dall’allegato 1 alla presente deliberazione;

VERIFICATO che a seguito dell’analisi effettuata, la società Afragol@net srl Unipersonale rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell’art 4 c. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall’art. 4 comma 4, il quale così recita: “ Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;

VERIFICATO ALTRESÌ che la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì “attività amministrativa in forma privatistica”, ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell’ente territoriale controllante e strettamente necessari all’espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che non sussistono le fattispecie di alienazione cui all’art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 dell’unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net srl Unipersonale, difatti:

1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata di 29 dipendenti ed un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività senza alcun compenso. Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell’Amministratore Unico a norma dell’art 2475 bis c.c. è generale. La nomina dell’Amministratore Unico a norma dell’art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l’amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni. L’Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni, lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola;
2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza;
3. la predetta società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa;
4. nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.112.247,08 e pertanto ha superato il limite di fatturato (€. 500.000) fissato dall’art.26 comma 12 – bis del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi;
6. per i costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e contributi) nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00,

7. attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, poiché le altre due società partecipate Città del Fare e Porta della Campania, sono in liquidazione come precedentemente indicato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti o fusioni.

EVIDENZIATO che non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione/alienazione relativa alla società partecipata dell'Ente Comunale, Afragol@net srl Unipersonale, e che pertanto la situazione è rimasta immutata rispetto alla precedente ricognizione. Difatti a tutt'oggi non sussistono le ipotesi di seguito riportate:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato documento (all. 1) alla deliberazione della Giunta Comunale allegata;

RICHIAMATO il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 il quale nello specifico, ha previsto azioni atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, che solo la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, ha realizzato;

RICHIAMATE, ALTRESÌ,

le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, attraverso le quali, il comune di afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, relativamente alle partecipazioni possedute, con tutti gli adempimenti connessi, stabilendo il mantenimento della società partecipata afragol@net srl unipersonale;

TENUTO CONTO CHE

l'esito della ricognizione di cui alle predette delibere a tutt'oggi non ha subito alcun mutamento;

CONSIDERATO

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO

che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTA

la relazione tecnica di cui all'allegato 1 delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017;

VISTE

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Porta della Campania;

VISTO ALTRESÌ,

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016 con la quale è stato modificato lo Statuto della società Afragol@net Srl ed approvato dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di in house providing, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 84 del 21.12.2018

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Strategiche, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola così come risulta dalla scheda allegata (all. 1), in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto nonché dalla Delibera di Consiglio n. 137 del 29.09.2017;
 2. di prendere atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017, attesa la non mutata situazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola, alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare dell'art 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
 3. di prendere atto della conferma del mantenimento della partecipazione societaria nella società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola, procedendo in tal modo, alla revisione periodica delle partecipazioni societarie.
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune;
5. di assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

--	--



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Comune di Afragola



c_a064_0067672/2018
Prt.G.0067672/2018 - I - 21/12/2018 10:18:47
Smistamento: SETTORE_ORGANI ISTITUZIONALI
Classificazione: II - 11 - -

VERBALE N. 84

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI AFRAGOLA ex art. 20, D.Lgs 1 agosto 2016, n. 175.**

Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014

Il giorno 21 Dicembre 2018 alle ore 09:30 presso la sede Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sig.ri

- Rag. Giuseppe De Pasquale Componente
- Rag. Vincenzo Loria Componente

Sono presenti due componenti del Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 237 comma 1 del D.Lgs 267/00 la seduta è validamente costituita.

Assiste per il Comune la dott.ssa Pasqualina Pizza.

IL COLLEGIO

Visto

- L'art.239 del D.Lgs 175 del 19/08/2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n.100 del 16 giugno 2017;
- L'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- La Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 17.05.2016 ;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016;

- Lo statuto Comunale;
- Il regolamento di Contabilità;

Rilevato che

il Comune di Afragola con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, a cui si richiamano integralmente, ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100, relativamente alle partecipazioni possedute, con tutti gli adempimenti connessi.

Tenuto conto che

l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai commi 1 e 2 in continuità con la legge di stabilità per l'anno 2015, dispone che “....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” – per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamato;
- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto altresì che:

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione

Atteso che:

il Comune di Afragola, società in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale della sola società Afragol@Net Srl Unipersonale – quota 100%

Preso atto che:

dall'analisi effettuata, non sussistono le fattispecie di alienazione cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 dell'unica società partecipata del Comune di Afragola, non risulta necessario alcun adeguamento al precedente piano di razionalizzazione, confermando pertanto la non alienazione della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione non in liquidazione, per le motivazioni espresse di cui sopra nonché nella relazione allegata alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017.


PARERE FAVOREVOLE

alla deliberazione della Giunta Comunale n. 00150/18 del 19/12/2018 avente ad oggetto :
Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 20 , D.Lgs n. 175 del 01 Agosto 2016 – Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:30

Il Collegio dei Revisori

Rag. Giuseppe De Pasquale



Rag. Vincenzo Loria



Allegato 1 Scheda per la rilevazione delle partecipazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale	05025651216
Denominazione	Afragol@net srl Unipersonale
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata con un unico socio
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	Napoli
Comune	Afragola
CAP *	80021
Indirizzo *	Piazza Municipio, 1
Telefono *	
FAX *	
Email *	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	63.11.1
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell'Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore	Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa
Ente Affidante	Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	1.393.045

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	29
Approvazione bilancio 2017	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("*Contabilità economico patrimoniale*" o "*Contabilità finanziaria*").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "*Bancario-assicurativo*" la sezione **non deve essere compilata** (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona^(x)**.

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(x)	0
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(x)	0
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(x)	0
Totale Immobilizzazioni (B)	0
C) II-Crediti (valore totale)	601.100
Totale Attivo	752.370
A) I Capitale / Fondo di dotazione	15.000
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	2.718
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	56.077
A) IX Utili (perdite) esercizio	42.814
Patrimonio Netto	116.609
D) – Debiti (valore totale)	148.815
Totale passivo	752.370
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	1.164.957
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni/ Ricavi	1.164.827
A5) Altri Ricavi e Proventi	130
di cui "Contributi in conto esercizio"	0
B. Costi della produzione /Totale costi	1.104.022
B.9 Costi del personale/ Costo dellavoro	1.028.269

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	/
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	/
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	/

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "*Tipo di controllo*" se la partecipata è una Società, il campo "*Tipo di controllo (organismo)*" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo)	controllo congiunto

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	sì		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾	1.393.045	803.787.35	441000
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾	0	0	0
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾	0	0	0
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾	0	0	0
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾	0	0	0
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme ⁽⁷⁾	0	0	0
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾	0	0	0
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾	0	0	0
Totale oneri ⁽⁷⁾			

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾	0	0	0
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾	0	0	0
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾	0	0	0
Totale entrate ⁽⁷⁾	0	0	0
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	0		
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	0		
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0		
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾	0		

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

PRESIDENTE N.4: Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola – ex art.20 del D.Lgs.175/2016 – Censimento annuale ex art. 17 D.L. 90/2014”.

Se non ci sono interventi propongo di mettere ai voti il capo. La parola al consigliere Cuccurese.

CUCCURESE GAETANA: Chiedo di intervenire dopo l'illustrazione del capo.

PRESIDENTE: La parola all'ass. Giacco per illustrare il capo.

ASS. CAMILLO GIACCO: Auguri di buon Natale fatto, dopo ci daremo gli auguri di buon anno. Sono atti obbligatori per legge, ce li obbliga il Testo Unico nell'avanzamento e tutti i Comuni e gli Enti Locali hanno l'obbligo di fare lo screening di tutte le partecipate, come sapete il Comune di Afragola è socio di tre partecipate, la prima è Afragol@net di cui abbiamo il capitale al 100%, tutti sappiamo che è una società tecnicamente invidiata nel mondo degli Enti locali, perché non ha peso, se non quello di portare servizi, non ha delle perdite, se non quello di avere un utile inesistente, perché è una società di servizio a supporto di quelli che sono i servizi informatici dell'Ente Locale, per noi è anche una società indispensabile, perché noi per tutto quello che è l'informatizzazione, partendo dallo sbobinamento del Consiglio comunale, va fatto da questa società. L'unica differenza che sta in continuità con la volta precedente è che questa volta a tutela di tutto il Consiglio comunale, abbiamo preferito allegare il bilancio presentato dalla partecipata Afragol@net all'interno della delibera di Giunta con il dibattito allegato, perché chi ha una capacità contabile diventano numeri concreti, per chi non ha capacità di lettura comunque legge quello che è l'andamento della società al 2017 con la prospettiva al 2016. Questo è un atto in più non lo obbliga la legge, non ci siamo riusciti nel 2018 perché con il cambio di amministratori ci si accavalla, ma ci preoccuperemo, per la prossima volta di dare un bilancino per valutare meglio l'andamento della società, ma vi posso assicurare che è una società non ha nessuna difficoltà.

L'altra società del Comune, Porta della Campania, che pure è al 100% del Comune di Afragola, è una società di trasformazione urbana che la passata Amministrazione ha messo in liquidazione, attualmente è ancora in liquidazione. Qui c'è un ragionamento

politico che quest'amministrazione sta mettendo in campo, di portare la gestione amministrativa del passato tra la vecchia gestione e la nuova gestione, momentaneamente c'è un liquidatore a costo zero che sta cercando di liquidarla. Questa quindi, è una società che così come sta non crea spese per l'Ente, perché il liquidatore è a titolo gratuito.

La terza che è quella un po' più particolare è Città del Fare, faccio un po' di cronistoria per chi non lo sa, noi facevamo parte di questa società che è una società di servizi, strutturata all'epoca, infatti si chiamava Agenzia Locale di Sviluppo e poi chiamata Città del Fare in cui come Comune di Afragola, insieme ad altri Comuni, abbiamo una quota del 13,83%, in continuità amministrativa, su input di altri Sindaci e altri Comuni che hanno ritenuto che non avesse più ragione di esistere questa società a supporto di tanti Comuni ed è stata messa in liquidazione. Anche qui la legge non impone di sapere cosa sta facendo, ma ovviamente il Sindaco appena si è insediato ha contattato subito il liquidatore per vedere se ci sono le condizioni per poter incamerare i soldi che dobbiamo avere dai soci, perché sembrerebbe che alcuni soci non abbiano pagato manco le quote associative di partenza, si prevedeva una sorta di canone annuale, più un pagamento per i servizi offerti ai singoli Comuni, in più c'è da dire che finite quelle che erano le epoche dei ragionamenti strutturati con la Regione per i fondi e cose varie, la carenza della logicità di questa Agenzia è venuta meno. Perché con il passaggio diretto con i fondi europei direttamente ai Comuni, con il Piu' Europa, non ha più ragione di esistere, c'è solo il problema che essendo tutti soci, Enti Pubblici, il Sindaco, nella veste di Claudio Grillo, nell'unica riunione che si è tenuta, ha cercato di evitare la scelta fatta da qualche altro Sindaco di portare direttamente i libri in Tribunale, perché non sarebbe una bella cosa, ma stiamo cercando di chiudere questa società cercando di incamerare tutte le partite debitorie che ha che sono palesi nei confronti degli Enti Pubblici e tutto. C'è un problema tecnico, che al momento è una società senza liquidità, quindi non avendo liquidità non riusciamo a fare decreti ingiuntivi e roba varia, ci stiamo lavorando sopra, ovviamente abbiamo un po' di attenzione in più perché sembrerebbe che qua il liquidatore deve avere dei compensi, quindi ci sarebbero anche dei costi. Tutto quello che vi sto dicendo è un "vous parlé" di quello che abbiamo fatto tecnicamente, perché la legge si obbliga solo a fare un report dello stato dei fatti.

In sintesi noi stiamo votando che il Comune di Afragola ha tre partecipate, due sono in liquidazione ed una è perfettamente attiva, in linea e nel rispetto delle linee

contabili e di bilancio come per legge. Se dovete fare qualche altra domanda, nei limiti del possibile dell'atto, perché è un atto molto tecnico, cerco di dare risposte.

PRESIDENTE: Grazie assessore Giacco, prego la consigliere Cuccurese.

CUCCURESE GAETANA: Buongiorno a voi tutti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio agli assessori ed ai colleghi consiglieri, permettetemi un ringraziamento particolare ai numerosi cittadini presenti, grazie per la vostra viva partecipazione e proficuo interesse mostrato. Questo atto, questa relazione di revisione periodica delle partecipate, è stata oggetto di studio in Commissione Bilancio di cui mi onoro di essere vicepresidente e con grande sorpresa, attesa la firma della relazione e, quindi, dell'indiscussa capacità tecnica e competenza acquisita del Dirigente alle Risorse Strategiche, che la firma, abbiamo notato un inaccettabile quanto scandaloso refuso a pag.4, sulla descrizione dello stato della società di Porta della Campania s.p.a.

A pag.4, assessore Giacco, mi può seguire, si dice in un primo periodo: “...*la predetta società di fatto non ha dipendenti attualmente è attualmente amministrata da un Amministratore Unico che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito ecc...*”, due periodi dopo, si dice che *con deliberazione di Consiglio comunale n.58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società*”. Quindi, in un periodo precedente si riporta una situazione che non è più attuale, quale quello del non scioglimento, per poi richiamare, due periodi successivi la delibera di Giunta del 2016 che dichiara lo scioglimento della società Porta Campania. E' chiaramente un refuso che, però, crea confusione in chi legge e che non è il caso di riscontrare perché mortifica oltre che la competenza di chi sottoscrive la relazione, ma i principi di efficienza dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Cuccurese (è entrato in aula il consigliere Boccellino), prego Assessore.

ASS. GIACCO CAMILLO: Io leggo la cronistoria, a memoria, non leggendo l'atto perché sono in continuità amministrativa, però effettivamente sarà un copia e incolla di qualche atto precedente che è obbligatorio per legge. Quindi, il secondo capoverso, dove dice che la società di fatti non ha personale dipendente ed attualmente è amministrata da un amministratore unico che svolge le proprie funzioni a titolo

gratuito, va completamente eliminato. Ci possiamo fermare laddove dice che la società non ha personale dipendente. Questo per agevolare nello stato di liquidazione, che non ci sia contenzioso con personale, quindi non è una società che ha contenziosi in essere, è una società che di fatto non è mai partita. Credo che questo è, purtroppo c'è un accavallamento di due fasi, non c'è l'amministratore unico, ma c'è il liquidatore attualmente. La proposta si vota con la precisazione nella seconda parte. L'atto non lo collazione io, non ho neanche la delega alle partecipate, sto qua a dare un conforto, anche se non è mia competenza, invito il Presidente a far presente che questo secondo capoverso si ferma di fatto a: *“non ha personale dipendente”*. Non è come Città del Fare che ha anche personale e alcuni stanno in contenzioso.

Si approva senza il capoverso successivo che è solo una distrazione e sono contento che la Commissione lavori così bene, perché ha evidenziato un refuso non di poco conto, la ringrazio.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Quindi, mettiamo in votazione il capo n.4 con la precisazione che per quanto riguarda la società Porta Campania, si ferma a *“la predetta società non ha personale dipendente”*.

Proseguiamo con la votazione.

SEGRETARIA GENERALE: Grillo Claudio (favorevole), Bassolino Tommaso (favorevole), Caiazzo Antonio (favorevole), Fusco Raffaele (a), Izzo Anna (favorevole), Boemio Antonio (favorevole), Castaldo Francesco (favorevole), Sepe Maria Carmina (a), Di Maso Assunta Antonietta (favorevole), Lanzano Antonio (favorevole), Zanfardino Benito (a), De Stefano Vincenzo (a), Moccia Grazia (favorevole), Montefusco Biagio (favorevole), Ausanio Arcangelo (favorevole), Fusco Francesco (favorevole), Tuccillo Domenico.....

ON. TUCCILLO DOMENICO: Prendendo atto della correzione apportata e sollecitando una cura maggiore nella compilazione ed estensione degli atti amministrativi, esprimo voto di astensione.

SEGRETARIA COMUNALE: Tuccillo Domenico (astenuito), Cuccurese Gaetana (astenuita), Russo Crescenzo (astenuito), Giustino Gennaro (a), Botta Raffaele (astenuito), Castaldo Gennaro Davide (a), Boccellino Giovanni (a), Manna Camillo (a), Bencivenga Carmine (si).

PRESIDENTE: Con 13 voti favorevoli, e 4 astenuti, il capo è approvato.

Con la stessa modalità di votazione propongo l'immediata esecuzione.

Il capo è esecutivo.

Adesso passiamo ai debiti fuori bilancio. Chiedevo. sui debiti fuori bilancio, considerando che ne sono 15-16, vogliamo fare una sola discussione oppure ci fermiamo per ogni capo? Cosa ne pensate.

Allora, passiamo al capo n.5 all'ODG.



COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

II^ COMMISSIONE

II^ Commissione
Bilancio- Programmazione
Finanza- Patrimonio

Al Sig. Presidente del Consiglio
Tommaso Bassolino



Comune di Afragola
c_a064_0068217/2018
Prt.G.0068217/2018 - I - 27/12/2018 13:30:18
Smistamento: SETTORE_ORGANI ISTITUZIONALI
Classificazione: I - 6 - -

Al Sig. Sindaco
Claudio Grillo

Premesso che

in data 20.12.2018, con prot. n.67580, l'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio trasmetteva alla 2^Commissione Consiliare permanente la deliberazione di G.C. n.150 del 19/12/2018: "Revisione periodica delle partecipazioni possedute del Comune di Afragola ex art.20, DL. 1 agosto 2016, n.175.Cesimento annuale ex art.17 D.L. n.90/2014"

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e economico finanziaria espressi dai dirigenti dei settori competenti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come disposto dal D.L. 174/2012;

LA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

in data 20.12.2018 in ossequio a quanto previsto dall'art.46 e art.48, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, esauritosi gli interventi di merito, ha ritenuto procedere all'invio della proposta dell'atto: "Revisione periodica delle partecipazioni possedute del Comune di Afragola ex art.20, DL. 1 agosto 2016, n.175.Censimento annuale ex art.17 D.L. n.90/2014", per la discussione nella sede consiliare deliberante, fermo restando l'autonomia propria di valutazioni del voto, da esprimersi nei modi e forme previste dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dal T.U.E.L. 267/2000.

Afragola, vedi data protocollo

Il Presidente

(ing. Antonio Caiazzo)

La seduta viene tolta alle ore 12.40

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente
TOMMASO BASSOLINO

Segretario_Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 15/01/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00116/2018 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.